



Parco Nazionale dei Monti Sibillini

**Esito di screening di Valutazione di incidenza ambientale
e di Nulla Osta**

(art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i., art. 13 Legge 394/91 e s.m.i.)

N 274 Del 4/8/2026	Oggetto: Intervento selvicolturale F 46 p. 311e F 42 P. 190 - Montemonaco Pr 365/2026
-----------------------	--

IL DIRETTORE

Premesso che l'Unione Montana dei Sibillini ha presentato per conto di Ridolfi Luciano un'istanza acquisita al Prot. N. 4395/2026 per interventi selvicolturali in Comune di Montemonaco al fine di ottenere il provvedimento finale di N.O. e VINCA;

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si condivide e di cui si è accertata la regolarità tecnica;

In virtù:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt.11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- della Legge Marche n. 6/2007 art. 24 c. 3;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della DGR Marche n. 1661/2020;

Ritenuto per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di emanare il presente provvedimento;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi,

RILASCI IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

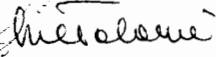
Lo screening di incidenza eseguito per gli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020, si è concluso con esito positivo in quanto l'intervento proposto non è suscettibile di generare incidenze dirette e/o indirette nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui alle ZSC IT5340016 e ZPS IT5330029.

Gli interventi dovranno essere eseguiti come da proposta di autorizzazione n. 62/26 dell'Unione Montana dei Monti Sibillini (prot. 4395/2026) e, per quanto concerne l'area censita al F. 46 P. 311, in ottemperanza alle Misure di conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco (adozione definitiva con DCD n. 19/2016 e approvazione della Regione Marche con DGR 823/2016) di cui si allega uno specifico estratto riguardante le misure generali e regolamentari per gli habitat forestali.

Si rilascia, pertanto, al sig. Ridolfi Luciano, il nulla osta, ai sensi degli artt. 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i., all'esecuzione degli interventi in oggetto, come da documentazione presentata.

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione scaduto il quale gli interventi dovranno essere sottoposti a nuova valutazione di incidenza e nulla osta.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990.

 Il Direttore
Dott.ssa Maria Laura Talamé


Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato alla Valutazione di incidenza ambientale e Nulla osta

N 274

Oggetto: Intervento selvicolturale F 46 p. 311e F 42 P. 190 - Montemonaco

Del 4/8/2026

Pr 365/2026

Vista la richiesta di nulla osta e di Vinca trasmessa dall'*Unione Montana dei Sibillini* per conto di Ridolfi Luciano, riguardante l'esecuzione di interventi selvicolturali in Comune di Montemonaco F 46 p. 311e F 42 P. 190;

Preso atto della documentazione trasmessa e acquisita al protocollo 4395/2026 consistente nella proposta di autorizzazione dell'Unione Montana corredata di documentazione fotografica, documentazione catastale, planimetrica e Allegato 1 "format proponente";

Visto altresì il *Disciplinare di procedura semplificata per il rilascio del nulla osta e della valutazione di incidenza degli interventi forestali* (approvato con D.C.D. N. 35 del 17/12/2012; entrata in vigore 09/04/2013);

Rilevato che trattasi dei seguenti interventi:

Superficie n. 1

Taglio a ceduo matricinato della superficie boscata sita nel comune di Montemonaco (AP) distinto al Fg. n. 42 p. n. 190 per una superficie complessiva di 0,19.90 ha circa (presenza di aree con chiarie), ed evidenziata nella planimetria allegata, rilasciando una quota minima di piante con funzione di matricine, scelte tra le piante da seme e i polloni affrancati al terreno o, in assenza, tra i polloni su ceppaia più sviluppati e meglio conformati, pari a n. 20 (100/ha) di cui il 70% circa (14) quali soggetti migliori del turno e il 30% circa (6) quali soggetti migliori del turno precedente; ai sensi dell'art. 29 delle PMPF le matricine devono presentare le migliori condizioni di qualità e portamento ed avere un diametro minimo, misurato a 1,30 da terra, pari a 15 centimetri.

La distribuzione delle matricine dovrà essere uniforme su tutta la tagliata tanto da salvaguardare la copertura del suolo, la disseminazione omogenea e l'eventuale uniforme sostituzione delle ceppaie esauste.

Rilascio delle specie accessorie al fine di mantenere la biodiversità arborea.

Superficie n. 2

Taglio a ceduo matricinato della superficie boscata sita nel comune di Montemonaco (AP) distinto al Fg. n. 46 p. n. 311 per una superficie complessiva di 0,11.60 ha circa (presenza di aree con chiarie), ed evidenziata nella planimetria allegata, rilasciando una quota minima di piante con funzione di matricine, scelte tra le piante da seme e i polloni affrancati al terreno o, in assenza, tra i polloni su ceppaia più sviluppati e meglio conformati, pari a n. 14 (120/ha) di cui il 70% circa (10) quali soggetti migliori del turno e il 30% circa (4) quali soggetti migliori del turno precedente; ai sensi dell'art. 29 delle PMPF le matricine devono presentare le migliori condizioni di qualità e portamento ed avere un diametro minimo, misurato a 1,30 da terra, pari a 15 centimetri.

La distribuzione delle matricine dovrà essere uniforme su tutta la tagliata tanto da salvaguardare la copertura del suolo, la disseminazione omogenea e l'eventuale uniforme sostituzione delle ceppaie esauste.

Rilascio delle specie accessorie al fine di mantenere la biodiversità arborea.

Rilevato che l' area indicata come "superficie 2" ricade nella ZSC IT5340016 e ZPS IT5330029 con presenza di habitat 9210*;

Ritenuto necessario sottoporre gli interventi in oggetto anche al Nulla Osta del Parco, art. 11 C.3 L. 394/1991 e s.m.i.;

Che gli interventi ricadono:

F. 42 P. 190 in zona C del Piano del Parco e zona 2 del DM 1990;

F. 46 P. 311 – in zona B del Piano del Parco e zona 2 del DM 1990;

Visto il Piano per il Parco e, in particolare, gli articoli 5, 6 e 8 delle NTA del Piano per il Parco i quali stabiliscono che nelle zone C, sono favorite le attività agro silvo pastorali" e nelle zone B di riserva generale orientata "per la gestione forestale valgono gli indirizzi gestionali dei Piani forestali regionali e dei Piani di gestione del patrimonio agricolo forestale delle Comunità Montane regolarmente approvati, previo parere favorevole del Parco".

Preso atto della coerenza generale degli interventi proposti alle norme tecniche di attuazione del Piano per il Parco e alle "Linee guida per la gestione sostenibile delle risorse forestali e pastorali nei Parchi Nazionali";

Viste le Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco approvate con D.C.D. 19/2016;

Visto il "format Valutatore" con ID: 345329|04/08/2026|SEG_S2, da cui si evince che dall'attività possa essere generato solo un disturbo generico e momentaneo alla fauna selvatica;

Ritenuto pertanto che l'attività per cui si chiede l'autorizzazione non è tali da generare incidenze negative nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui alle ZSC IT5340016 e ZPS IT5330029. Lo screening di incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020 può quindi ritenersi concluso con esito positivo;

Visto l'art. 11 comma 3 e art. 13 della legge n. 394/1991 e s.m.i.;

Che la vigente normativa provvisoria per il rilascio dei nulla osta approvata Consiglio Direttivo in data 29.03.1994 verbale n.2 e successivamente integrata e modificata, prevede all'art.3, comma 3 che *"In caso di urgenza e, in particolare per evitare che decorrano i termini massimi previsti dalla legge per il rilascio del nulla osta il Direttore può decidere con proprio atto anche senza sentire il parere della commissione. L'atto suddetto deve essere sottoposto a ratifica della Commissione Consultiva per il rilascio dei nulla osta nella prima seduta utile"*

Che ricorre l'urgenza al fine di emettere il provvedimento di competenza in relazione alla tempistica del procedimento amministrativo;

In virtù, quindi:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge quadro sulle aree protette n.394/91 e s.m. e i, artt. 6,11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "uccelli" 2009/147/CE e "habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n.357 e s.m.i.;
- della Legge Marche n. 6/2007 art. 24 c. 3;
- della DGR Marche n. 1661 del 30/12/2020;
- delle Misure di conservazione dei siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi;

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Lo screening di incidenza eseguito per gli interventi in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e della D.G.R. Marche n. 1661 del 30/12/2020, si è concluso con esito positivo in quanto l'intervento proposto non è suscettibile di generare incidenze dirette e/o indirette nei confronti degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche di cui alle ZSC IT5340016 e ZPS IT5330029.

Gli interventi dovranno essere eseguiti come da proposta di autorizzazione n. 62/26 dell'Unione Montana dei Monti Sibillini (prot. 4395/2026) e, per quanto concerne l'area censita al F. 46 P. 311, in ottemperanza alle Misure di conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco (adozione definitiva con DCD n. 19/2016 e approvazione della Regione Marche con DGR 823/2016) di cui si allega uno specifico estratto riguardante le misure generali e regolamentari per gli habitat forestali.

Si rilascia, pertanto, al sig. Ridolfi Luciano, il nulla osta, ai sensi degli artt. 11 e 13 della Legge 394/91 e s.m.i., all'esecuzione degli interventi in oggetto, come da documentazione presentata.

Il presente provvedimento è valido per un periodo di cinque anni dalla data di emissione scaduto il quale gli interventi dovranno essere sottoposti a nuova valutazione di incidenza e nulla osta.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990.


L'Istruttore
Tomassino Gabrielli
